

TAR Lazio, Sez. I bis, 24.07.2014, n. 8196

Materia: Sanzione disciplinare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11240 del 2005, proposto da Scozzafava Luca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Bugliosi e Franca Bianchi, con domicilio eletto presso Luigi Bugliosi in Roma, via Appia Nuova, 478;

contro

Ministero della Difesa: non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 240/2-C del Comandante del Contingente Italiano in Bosnia Erzegovina emesso il 10/6/05 in Mostar, notificato il 29/8/05, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato da Luca Scozzafava avverso il provvedimento disciplinare prot. 1958/5.8.31/S1 MGT emesso in Sarajevo il 25/3/05 dal Comandante del Contingente Italiano in Bosnia Erzegovina, notificato il 29/3/05, con il quale è stata inflitta al militare la sanzione di tre giorni di consegna di rigore; nonché del provvedimento disciplinare del 25/3/05 prot. 1958/5.8.31/S1 MGT.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato che la sanzione disciplinare impugnata (di tre giorni di consegna di rigore) gli è stata

irrogata a seguito di un incidente avvenuto il giorno 11/03/05 in Bosnia, sulla strada che da Osovo si dirige verso Rogatica, quando il veicolo militare condotto dallo Scozzafava ha subito un infortunio e si è inclinato in modo accidentale (secondo l'interessato) a causa alle condizioni in cui versava la strada (neve sul fondo e cumuli di neve e ghiaccio ai lati che nascondevano le cunette). Secondo quanto riferito dal ricorrente, il veicolo era condotto ad una velocità non superiore a 20-30 Km/h e le condizioni della strada erano riscontrabili dall'esame del mezzo e del luogo ove l'incidente è avvenuto (doc. 10/15: nn.6 foto dell'incidente).

Il provvedimento impugnato risulta così motivato: "durante pattugliamento del team L.O.T. di Pale nell'area di OSOVO, conduceva un automezzo militare in violazione delle norme del codice della strada relativa alla velocità da tenere in riferimento alle condizioni ambientali del fondo stradale provocandone ribaltamento sulla carreggiata (art. 20 e 65 All. C. comma 20 del Regolamento di Disciplina Militare)".

Avverso la sanzione disciplinare lo Scozzafava ha presentato in data 18/4/05 ricorso gerarchico.

In sede di ricorso gerarchico, l'interessato ha fatto rilevare l'assenza di condotte dolose o colpose; l'assenza di prova in relazione alla asserita alta velocità del veicolo incidentato ed il fatto che, alla luce della dinamica dell'incidente immediatamente accertata dalla Militar Police Italiana, intervenuta sul posto, si poteva evincere che la velocità era moderata (posto, peraltro, che la Military Police non aveva constatato alcun tipo di violazione delle norme al Codice della strada, anche in relazione alla velocità del veicolo).

Il Comandante del Contingente Italiano in Bosnia Erzegovina, con provvedimento prot. 3924/5.87 del 15/6/2005, ha rigettato il ricorso gerarchico con la seguente motivazione: "che non sussiste la eccepita mancata previsione tra i comportamenti suscettibili di applicazione di sanzione disciplinare, poiché in specie trattasi di mero errore materiale, dovendo ricondurre l'accaduto al comma 24 e non al comma 20, dell'allegato C dell'art. 65 Regolamento di Disciplina Militare; che tal errore in ossequio alla normativa vigente che permette all'amministrazione di agire in 'autotutela', dovrà essere emendato dal Comandante del Corpo all'epoca dei fatti; che la velocità del mezzo militare, alla guida del quale si trovava il ricorrente, appare non rispondente a quella dichiarata in quanto: - pur non essendoci elementi probanti accertati in maniera inequivocabile dalla Militar Police (dal momento che il mezzo è stato rimosso prima dell'intervento della stessa); - pur in condizioni di manto stradale reso viscido dalla presenza della neve; se l'andatura di marcia fosse stata realmente quella dichiarata e considerato che il tratto di strada era rettilineo e con buona visibilità, non si sarebbe avuta la rotazione del mezzo di 180 gradi ed il conseguente adagiamento dello stesso sul lato sinistro, mettendo così a repentaglio la vita dei trasportati".

Contestualmente, è stata notificata allo Scozzafava la seguente lettera, a firma del Vice Comandante del Contingente, con la quale: "In ottemperanza e quindi in

esito quanto disposto dal Comandante del Contingente Italiano, si emenda, a causa di mero errore materiale, il comma 20 dell'allegato "C" dell'art. 65 ... tale mancanza viene quindi, imputata, oltrechè all'art. 20, anche al comma 24 dell'allegato C dell'art. 65 del predetto Regolamento nell'ambito del quale comma è richiamato l'art. 20".

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Nullità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico per violazione del diritto alla difesa.

Lo Scozzafava afferma di non essersi potuto difendere dalla nuova incolpazione mossagli, giacché in sede di ricorso gerarchico gli è stata imputata la asserita mancanza di cui al comma 24 allegato C dell'art. 65, in luogo della originaria contestazione ex art. 20 e 65 All.C. comma 20 R.D.M..

II) - Illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico per incompetenza dell'organo che ha assunto la decisione.

La sanzione disciplinare è stata inflitta allo Scozzafava dal Comandante del Contingente Italiano in Bosnia Erzegovina.

Il ricorso gerarchico indirizzato al Comandante della multinazionale task è stato deciso dallo stesso organo e cioè dal Comandante del Contingente Italiano in Bosnia-Erzegovina: la medesima autorità che ha inflitto la punizione (cfr. doc.1 e doc.4).

Il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato e deciso dal Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, come indicato nell'atto di notifica della sanzione disciplinare .

In sostanza, il ricorso gerarchico dello Scozzafava è stato erroneamente trattato come una istanza di riesame o una opposizione.

III) - Illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento disciplinare per illogicità manifesta.

Le conclusioni cui è giunto l'Organo decidente sono basate non elementi di prova certi, ma su deduzioni che fanno perno su circostanze che non risultano assumere un rilievo decisivo.

IV) - Illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento disciplinare per travisamento dei fatti.

Dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone informate dei fatti, si evince che l'incidente avvenuto il giorno 11/3/05 alle ore 12,00 sulla strada che da Osovo si dirige verso Rogatici (in Kosovo) è stato causato dal fondo stradale innevato in discesa e che lo Scozzafava ha fatto il possibile per evitare il sinistro.

Il capopattuglia presente sul veicolo non ha rilevato alcunché in merito alla guida del mezzo da parte dello Scozzafava.

V) - Illegittimità del provvedimento disciplinare per assoluta mancanza di prova e manifesta ingiustizia.

Lo Scozzafava non ha violato il Codice della Strada perché non ha tenuto una velocità elevata e, comunque, non vi è prova di tale circostanza.

Né è stato dimostrato che il ricorrente abbia violato altre disposizioni del Codice della strada.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 1° luglio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate e debbano essere accolte.

Va, anzitutto, accolto il motivo di ricorso con il quale è stata contestata l'incompetenza dell'Organo che ha deciso il ricorso gerarchico proposta dallo Scozzafava avverso il provvedimento sanzionatorio contestato.

La sanzione disciplinare, infatti, risulta essere stata irrogata dal Comandante del Contingente Italiano in Bosnia Erzegovina.

Il ricorso gerarchico indirizzato al Comandante della multinazionale task è stato deciso dallo stesso organo che ha irrogato la sanzione disciplinare: il Comandante del Contingente Italiano in Bosnia-Erzegovina (cfr. doc.1 e doc.4).

In realtà, come indicato nell'atto di notifica della sanzione disciplinare, il ricorso gerarchico avrebbe dovuto essere deciso dal Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, mentre è stato erroneamente trattato come una istanza di riesame o una opposizione.

Sotto altro profilo, va rilevato che dalla relazione tecnico-disciplinare (doc.6 di parte ricorrente) emerge quanto segue: "Il C.le Magg. Luca Scozzafava in qualità di conduttore del mezzo ... percorrendo la direttrice Osovo-Rogatica, in un tratto di strada rettilineo in leggera discesa, effettuando un cambio di marcia, (dalla terza alla seconda come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal C.le Magg. Scozzafava) non riusciva a governare il mezzo che perdeva aderenza, sbandava verso la banchina destra, saliva con la ruota destra su un cumulo di neve e, ruotando di 180 gradi, si ribaltava sul lato sinistro. Il conduttore dichiara che la velocità del mezzo non superava i 20-30 km/h".

A fronte di ciò, nella contestazione disciplinare (doc.1 di parte ricorrente) l'evento indicato è descritto come segue: ".. conduceva un automezzo militare in violazione delle norme del codice relativa alla velocità da tenere in riferimento alle condizioni ambientali del fondo stradale provocando il ribaltamento sulla carreggiata".

Nel provvedimento impugnato (doc.4 di parte ricorrente), infine, si legge: "che la velocità del mezzo militare, alla guida del quale si trovava il ricorrente, appare non rispondente a quella dichiarata in quanto: - pur non essendoci elementi probanti accertati in maniera inequivocabile dalla Militar Police (dal momento che il mezzo è stato rimosso prima dell'intervento della stessa); - pur in condizioni di manto stradale reso viscido dalla presenza della neve; se l'andatura di marcia fosse stata realmente quella dichiarata e considerato che il tratto di strada era rettilineo e con buona visibilità, non si sarebbe avuta la rotazione del mezzo di 180 gradi ed il

conseguente adagiamento dello stesso sul lato sinistro, mettendo così a repentaglio la vita dei trasportati”.

In sostanza, le conclusioni cui è giunto l'Organo decidente sono basate non su elementi di prova certi, ma su deduzioni che fanno perno su circostanze che non risultano assumere un rilievo decisivo posto, tra l'altro, che: - non è dimostrato che la rotazione del mezzo di 180 gradi fosse legata ad una particolare velocità del veicolo; - i trasportati, che non hanno subito lesioni, non risultano aver smentito la tesi del ricorrente (secondo la quale il veicolo procedeva ad una velocità di circa 20-30 km/h); - non sembrano essere state adeguatamente valutate la presenza di neve ai bordi della via, le condizioni del fondo (ghiacciato) della strada, la pendenza della stessa, i lievi danni subiti dal veicolo, le dichiarazioni testimoniali rese dalle persone informate dei fatti ed in particolare, il fatto che il capopattuglia (presente sul veicolo) non ha rilevato alcunché in merito alla guida del mezzo da parte dello Scozzafava.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014